#### VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 15 giugno 2011, in Roma,

tra:

la Capogruppo Equitalia S.p.A.

e

le segreterie Nazionali delle Rappresentanze Sindacali Aziendali DIRCREDITO-FD, FABI, FIBA-CISL, FISAC-CGIL, SNALEC-SINFUB, UGL e UILCA

#### premesso che:

- a) L'art. 1, comma 47, della L. 13/12/2010, n. 220 ha prorogato per il 2011 il regime di detassazione imposta sostitutiva del 10% nel limite complessivo di 6.000 euro lordi delle erogazioni c.d. "di produttività" corrisposte ai lavoratori del settore privato titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2010 a 40.000 euro;
- b) Il predetto articolo costituisce norma attuativa dell'art. 53, comma 1 del D.L. 31/5/2010, n. 78 convertito nella 30/7/2010 n. 122, che riferisce l'agevolazione fiscale per il 2011 alle "somme erogate ai lavoratori dipendenti nel settore privato, in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali e correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, collegate ai risultati riferiti all'andamento economico o agli utili dell'impresa o ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale";
- c) La complessiva materia è stata oggetto di chiarimenti da parte della Circolare congiunta Agenzia delle Entrate Ministero del lavoro e delle Politiche sociali n. 3/E del 14/02/2011, nella quale si precisa che: "stante l'applicazione della misura negli anni passati anche ai contratti collettivi nazionali di settore (...), nulla vieta la stipulazione di Accordi o contratti territoriali o anche solo aziendali che replichino i contenuti della contrattazione nazionale di riferimento al fine di mantenere l'operatività delle intese raggiunte in attuazione della misura":

DIRCREDITO-FD

SNALEC/SINFUB

UGL M

·

UITCA

- d) La materia è stata oggetto di precisazioni diramate con la Circolare congiunta Agenzia delle Entrate Ministero del lavoro e delle Politiche sociali n. 19/E del 10/05/2011;
- e) Le Parti auspicano la definizione di accordi a livello locale o aziendale in coerenza con gli assetti contrattuali di categoria di cui al CCNL per i Quadri Direttivi e per il personale delle Aree Professionali dipendenti da Equitalia S.p.A., Riscossione Sicilia S.p.A. e Società partecipate del 9/04/2008 volti all'individuazione degli istituti soggetti alle agevolazioni previste dalla Legislazione sopra richiamata,

# convengono che

l'accordo tipo allegato, tenendo conto del ruolo e dei contenuti del CCNL sopra richiamato, ha carattere sussidiario e di indirizzo rispetto a tutte le intese di secondo livello locali o aziendali, in coerenza con gli assetti contrattuali di settore, e costituisce un modello esemplificativo utile per l'attuazione delle finalità perseguite dalla legislazione in materia di "imposta sostitutiva del 10% sulle somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato, in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali e correlate ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, collegate ai risultati riferiti all'andamento economico o agli utili dell'impresa o ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale"

Le parti si impegnano, ciascuna per quanto di sua competenza, ad assicurare l'informazione ai lavoratori ed alle aziende del Gruppo Equitalia sui contenuti del presente accordo anche ai fini della sua corretta applicazione

DIRCREDITO-FD

The Land

Delf Howar

FISAC/CGIL

SNALEC/SINFUB

Journ JK

UILCA X

#### VERBALE DI ACCORDO

Il giorno, in Roma,	
tra:	
Equitalia	S.p.A.

e

le Rappresentanze Sindacali Aziendali DIRCREDITO-FD, FABI, FIBA-CISL, FISAC-CGIL, SNALEC-SINFUB, UGL e UILCA

## premesso che:

- a) l'art. 1, comma 47, della L. 13/12/2010, n. 220 ha prorogato per il 2011 il regime di detassazione imposta sostitutiva del 10% nel limite complessivo di 6.000 euro lordi delle erogazioni c.d. "di produttività" corrisposte ai lavoratori del settore privato titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2010 a 40.000 euro;
- b) il predetto articolo costituisce norma attuativa dell'art. 53, comma 1 del D.L. 31/5/2010, n. 78 convertito nella 30/7/2010 n. 122, che riferisce l'agevolazione fiscale per il 2011 alle "somme erogate ai lavoratori dipendenti nel settore privato, in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali e correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, collegate ai risultati riferiti all'andamento economico o agli utili dell'impresa o ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale";

c) la complessiva materia è stata oggetto di chiarimenti da parte della Circolare congiunta Agenzia delle Entrate – Ministero del lavoro e delle Politiche sociali n. 3/E del 14/02/2011, nella quale si precisa che: "stante l'applicazione della misura negli anni passati anche ai contratti collettivi nazionali di settore (...), nulla vieta la stipulazione di Accordi o contratti territoriali o anche solo aziendali che replichino i contenuti della contrattazione nazionale di riferimento al fine di mantenere l'operatività delle intese raggiunte in attuazione della misura";

DIRCREDITO-FD

FIBA/GISI

JSAC/CGH

SNALEC/SINFUB

UGL

UILCA

- d) la materia è stata oggetto di precisazioni diramate con la Circolare congiunta Agenzia delle Entrate – Ministero del lavoro e delle Politiche sociali n. 19/E del 10/05/2011;
- e) Equitalia S.p.A. e le Segreterie Nazionali delle OO.SS. in epigrafe in data ...... hanno sottoscritto un accordo Quadro in materia di imposta sostitutiva al 10% sulle somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali e correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, collegate ai risultati riferiti all'andamento economico o agli utili dell'impresa o ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale;

### convengono che

- 1. le premesse costituiscono parte integrante del presente Verbale;
- 2. per l'anno 2011, con il presente accordo e con effetti dalla sua stipula vengono individuati gli istituti contenuti nel vigente CCNL del settore della riscossione applicati nelle Aziende del Gruppo Equitalia, ai sensi della citata Circolare 3/E dell'Agenzia delle Entrate e del e del Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali del 14/02/2011, in quanto riconducibili ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione ai risultati riferibili all'andamento economico o agli utili di impresa o ad ogni elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale, anche sulla base di indicatori di tipo territoriali individuati dalla contrattazione collettiva:
- 3. in relazione al precedente punto 2, le Parti pertanto concordano di individuare, ai sensi del vigente CCNL del Settore della Riscossione 9/04/2008, i seguenti istituti:
  - lavoro straordinario (art. 107)
  - lavoro supplementare (art. 29 comma 15 lettera e)
  - premio aziendale (art. 42)
  - paga oraria e indennità di turno (art. 107, art. 87, 102 e 103 e All. n. 3)
  - indennità di reperibilità e di intervento (art. 34)
  - compensi ufficiali di riscossione e messi notificatori (artt. 44, 45, 46, 47, 48, 110)
  - indennità giornaliera oltre le h 18.15 (art. 102 All. 3 tab. 1)
  - compenso per le attività svolte durante la domenica, le giornate festive infrasettimanali, semifestive e nel giorno fissato di riposo settimanale (artt. 103, 108)

ore confluite in banca delle ore qualora monetizzate (art. 107)

indennità sostitutiva per permessi, ferie o ex festività non godute erogate in coerenza con le previsioni di Legge e del CCNL (artt. 53, 54 comma 5)

DIRCREDITO-FD

FIBA/CISL

SNALEC/SINFUB

UGL

- compenso per lavoro notturno (art. 103)
- prestazioni eccedenti dei Quadri Direttivi (art. 87)
- 4. Le Parti si danno atto che le erogazioni effettuate in applicazione dei predetti istituti di cui al precedente punto 3 consentono l'applicazione dell'agevolazione fiscale di cui all'art. 1, comma 47, della L. 13/12/2010, n. 220;
- 5. le aziende applicheranno le agevolazioni fiscali a tutti i loro dipendenti, anche se occupati presso sedi o unità produttive situate fuori del territorio in cui hanno sede legale.

Equitalia ..... S.p.A.

DIRCREDITO-FD

FABI

FIRACISL Meniew FISNC/CGIL

SNALEC/SINFUB

Journ Sh

UIDCA